Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Giovedì, 23 aprile 1931 - Anno IX** — **Numero 93**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. - **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi, n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 5. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82 — **Trento:** M. Disertori v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Talo, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna:** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto del Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLI DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 610.

LEGGE 26 marzo 1931, n. 333.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1633, recante disposizioni complementari per la costruzione della strada di accesso al « Vittoriale ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1633, recante disposizioni complementari per la costruzione della strada di accesso al « Vittoriale ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 611.

LEGGE 26 marzo 1931, n. 336.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 ottobre 1930, n. 1610, riguardante la classificazione nella 2ª categoria delle opere idrauliche di un tronco d'argine nel VI comprensorio lungo il Po, in provincia di Piacenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 ottobre 1930, n. 1610, riguardante la classificazione nella 2ª categoria delle opere idrauliche di un tronco d'argine nel VI comprensorio lungo il Po, in provincia di Piacenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 612.

LEGGE 23 marzo 1931, n. 332.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1570, recante un'autorizzazione di spesa di L. 2.000.000 per l'esecuzione dei lavori di sistemazione delle adiacenze dell'edificio del Viminale in Roma e, particolarmente, del piazzale antistante.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1570, riguardante l'autorizzazione di una spesa di lire 2.000.000 per la esecuzione dei lavori di sistemazione delle adiacenze dell'edificio del Viminale in Roma e, particolarmente, del piazzale antistante.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 613.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 marzo 1931, n. 345.

Mantenimento fino al 30 giugno 1931 dell'attuale composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1395, il quale stabilisce che taluni membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici durano in carica due anni e possono essere riconfermati soltanto per il biennio successivo;

Vista la legge 15 luglio 1926, n. 1263, che ha modificato il citato Regio decreto-legge;

Visto il decreto Reale 21 ottobre 1926, che ha riconfermato nella carica alcuni membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici per un biennio a datare dal 19 settembre 1926;

Visto il R. decreto-legge 23 dicembre 1930, n. 1738, che ha mantenuto l'attuale composizione del detto consesso fino al 31 marzo 1931;

Ritenuto che, essendo in corso lo studio per la riforma dello stesso Consiglio, si rende necessario ed urgente consentire che gli attuali membri continuino a far parte di esso sino al 30 giugno 1931;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e con i Ministri per le colonie, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, i quali dovrebbero essere sostituiti o confermati nella loro carica, a decorrere dal 1° aprile 1931, rimangono in carica fino al 30 giugno 1931 nel detto Consiglio, che conserva l'attuale sua composizione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — DE BONO — MOSCONI — GAZZERA — SIRIANNI — ACERBO — CIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 307, *foglio* 48. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 614.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 marzo 1931, n. 346.

Provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni verificatisi nell'Abruzzo, nel Molise, nella Puglia, nella Basilicata, nella Calabria, nella Sicilia e nella Sardegna in seguito ad alluvioni, frane e mareggiate dell'inverno 1930-31.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti straordinari, in dipendenza dei danni verificatisi nell'Abruzzo, nel Molise, nella Puglia, nella Basilicata, nel-

la Calabria, nella Sicilia e nella Sardegna, in seguito alle alluvioni, frane e mareggiate dell'inverno 1930-1931;

Visto il R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agritura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge 14 novembre 1929, numero 2088, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 748, e della legge 17 aprile 1930, n. 705, sono applicabili, con le modifiche e le aggiunte contenute nei successivi articoli, per la riparazione di danni in dipendenza di alluvioni, frane e mareggiate dell'inverno 1930-1931, nell'Abruzzo, nel Molise, nella Puglia, nella Basilicata, nella Calabria, nella Sicilia e nella Sardegna.

All'uopo è autorizzato il fondo di L. 50.000.000 in aggiunta a quelli di cui all'art. 1 del citato R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2088, ed all'art. 1 della legge 17 aprile 1930, numero 705.

L'indicato fondo di L. 50.000.000 sarà inscritto nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per L. 10.000.000 nell'esercizio 1930-1931, mediante trasporto di fondi dalla disponibilità in conto competenza del capitolo 132 dello stato di previsione stesso, e per L. 40.000.000 nell'esercizio 1931-1932.

Il Ministro per i lavori pubblici potrà fissare l'ammontare dei sussidi agli enti locali in misura inferiore ai limiti minimi previsti dalla disposizioni richiamate nel primo comma del presente articolo, avuto riguardo al parere del prefetto della Provincia sulle condizioni finanziarie degli enti medesimi.

La facoltà della concessione dell'aumento dei sussidi ai privati, prevista dall'art. 5 del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2088, e dall'art. 3 della legge 17 aprile 1930, n. 705, sarà esercitata discrezionalmente dal Ministro per i lavori pubblici, tenuto conto delle condizioni economiche dei richiedenti.

Art. 2.

I sussidi consentiti per la ricostruzione o la riparazione di case di abitazione di proprietà privata danneggiate da alluvioni o frane possono essere concessi anche per la case di abitazione danneggiate o distrutte da mareggiate.

Non è consentita la concessione di sussidi per la ricostruzione di case site in abitati o in parti di abitati da spostare in nuova sede a termini della legge 9 luglio 1908, n. 445, per i quali sia stato già attuato il nuovo piano regolatore e risulti effettuata anteriormente al 30 giugno 1930 l'assegnazione delle aree a norma dell'art. 71 della legge medesima.

Art. 3.

Le domande di sussidio per la riparazione o la ricostruzione di case di abitazione di proprietà privata devono essere presentate, a pena di decadenza, ai Provveditori alle opere pubbliche, a seconda della rispettiva competenza territoriale, dai proprietari, o, in loro sostituzione, dai titolari di diritti di usufrutto, di uso, o di abitazione sulle case stesse, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Quando il possesso dell'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda di sussidio può essere presentata da una sola di esse anche nell'interesse degli altri condomini. Ai fini dell'accertamento della condizione economica della ditta proprietaria si tiene conto della media dei redditi dei diversi condomini.

Quando le parti o i piani di un edificio danneggiato o distrutto appartengano a diverse persone, il sussidio per la riparazione o la ricostruzione sarà determinato per ciascun condomino in relazione al valore della parte di edificio o del piano di sua spettanza.

Art. 4.

Quando i lavori di riparazione di case di abitazione di proprietà privata non siano ultimati entro otto mesi dalla comunicazione della perizia approvata dal Ministero dei lavori pubblici e quelli di ricostruzione non siano ultimati entro sedici mesi, la concessione del sussidio si intende revocata, e gli acconti che fossero stati corrisposti saranno ricuperati a carico del concessionario.

A tal fine l'ufficio del Genio civile rimetterà la nota degli acconti corrisposti al prefetto della Provincia, il quale la renderà esecutiva ai sensi della vigente legge comunale e provinciale e la trasmetterà all'Intendenza di finanza.

La riscossione delle somme dovute sarà fatta nelle forme e con i privilegi stabiliti per l'esazione delle imposte dirette.

Art. 5.

Le domande di concessione di sussidi da parte di enti locali per le opere di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 1 del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2088, devono essere presentate, con le perizie dei lavori da eseguire, ai Provveditori alle opere pubbliche, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

La concessione del sussidio può essere estesa alla riparazione delle strade interne degli abitati che risultino danneggiate.

L'anticipazione di somme in conto del sussidio definitivo concedibile, a norma della legge 21 marzo 1907, n. 112, è consentita anche per le opere relative alla riparazione di acquedotti.

La concessione dei sussidi previsti dalla lettera *e*) dello stesso art. 1 è ammessa anche per la riparazione o la ricostruzione di edifici pubblici delle Provincie, dei Comuni e degli enti morali aventi scopo di beneficenza, ovvero di chiese parrocchiali.

Art. 6.

I possessori di terreni danneggiati dalle alluvioni, frane e mareggiate, e situati nei Comuni che saranno compresi in elenchi da approvarsi dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici, sono ammessi a chiedere una revisione straordinaria dell'estimo dei terreni stessi, per conseguire lo sgravio dell'imposta anche nel caso in cui il danno subìto non dia titolo a denuncia delle variazioni in base alle leggi 14 luglio 1864, n. 1831, e 1° marzo 1886, n. 3682.

La verifica dei danni, ai fini dello sgravio dell'estimo, sarà eseguita dall'Amministrazione finanziaria su denuncia del danneggiato.

In base a tale denuncia l'intendente di finanza della Provincia ha facoltà di sospendere la riscossione della relativa imposta e sovrimposte.

Art. 7.

Indipendentemente dallo sgravio che a titolo di rovina è consentito ai redditi dei fabbricati in base alle norme di leg-

ge in vigore, i possessori di fabbricati danneggiati situati nei Comuni indicati negli elenchi di cui all'articolo precedente sono ammessi a chiedere la sospensione del pagamento dell'imposta, in attesa dello sgravio totale o parziale del reddito dei fabbricati distrutti o danneggiati.

La verifica dei danni, ai fini dello sgravio del reddito, sarà eseguita dall'Amministrazione finanziaria in base a denuncia del danneggiato.

Art. 8.

La sgravio dell'imposta per cessazione totale o parziale dei redditi contemplati negli articoli precedenti si estende altresì alle sovraimposte comunale e provinciale e a tutte le altre addizionali.

Art. 9.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Questo decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 307, *foglio* 49. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **615.**

REGIO DECRETO-LEGGE 23 marzo 1931, n. **347.**

Provvedimenti per la costruzione di case popolari nella città di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terromoto del 1908 approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2278;

Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3193;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1069;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di completare l'opera di sbaraccamento della città di Messina in dipendenza dei danni apportati dal terremoto del 1908;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La somma da destinare, a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2278, a favore dell'incremento edilizio della città di Messina, sarà utilizzata, entro il limite di L. 27.000.000, a cura del Ministero dei lavori pubblici, per la costruzione delle case economiche, popolari e per impiegati dello Stato nella città di Messina.

La suddetta somma di L. 27.000.000 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nella misura di L. 5.000.000 nell'esercizio 1930-31 e di L. 22.000.000 nell'esercizio 1931-32, contro corrispondente diminuzione delle somme iscritte e da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze a norma dell'art. 9 della legge 27 giugno 1929, n. 1069.

Art. 2.

Le baracche, che si renderanno disponibili per effetto delle nuove costruzioni, dovranno essere immediatamente demolite a cura del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio in applicazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 307, *foglio* 50. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **616.**

REGIO DECRETO-LEGGE 23 marzo 1931, n. **348.**

Provvedimenti per la riparazione o ricostruzione degli edifici destinati a fine pubblico che siano stati danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930 nella città di Napoli e nei Comuni delle provincie di Napoli e Salerno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1579, che reca provvedimenti per la città di Napoli e per i Comuni delle provincie di Napoli e di Salerno in dipendenza del terremoto del 23 luglio 1930;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire speciali agevolazioni per la riparazione o ricostruzione degli edifici destinati a fine pubblico che siano stati danneggiati dal suddetto terremoto nelle suindicate località;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Pri-

mo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 8 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1579, sono sostituite le seguenti:

« *b*) alla riparazione o ricostruzione degli edifici pubblici o di uso pubblico dello Stato, oppure di edifici comunque destinati a fine pubblico, quando si tratti di rilevante interesse sociale;

« *c*) alla concessione di sussidi in misura non superiore al 50 % della spesa necessaria per la riparazione o per la ricostruzione degli edifici pubblici o di uso pubblico degli enti locali, quando, per gli edifici destinati a fine pubblico, non riconoscano sussistere la condizione del rilevante interesse sociale, di cui alla precedente lettera *b*), e, in ogni caso, quando non riconoscano la opportunità di autorizzare la contrattazione di mutui, ai termini del precedente articolo ».

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 307, *foglio* 51. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 617.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 marzo 1931, n. 349.

Provvedimenti complementari per i danni prodotti dal terremoto delle Marche del 30 ottobre 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1906;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare la scadenza di termini stabiliti per la concessione di benefici statali a favore dei danneggiati di alcuni Comuni compresi nell'elenco di quelli colpiti dal terremoto del 30 ottobre 1930;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini di cui agli articoli 3 e 13 del R. decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1906, per la presentazione delle domande di sussidio nella spesa di riparazione o di ricostruzione di edifici urbani e rurali di proprietà privata ovvero di edifici pubblici o di uso pubblico, danneggiati o distrutti dal terremoto del 30 ottobre 1930, sono stabiliti, per i comuni di Camerano, Castelcolonna, Castelfidardo, Monterado, Offagna, Osimo per le sole frazioni Aspio, Campo Cavallo e San Biagio Gallo, e Ripe rispettivamente in 30 ed in 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI — ROCCO — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 307, *foglio* 52. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1931.

Approvazione delle nuove condizioni di polizza e di alcune tariffe di assicurazione presentate dalla Società anonima « Assicurazioni generali » con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, numero 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste, tendente ad ottenere l'approvazione delle nuove condizioni generali di polizza, delle condizioni speciali per l'esenzione del pagamento dei premi in caso di invalidità, dei nuovi valori di riscatto e di nuove tariffe di assicurazione;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche nonchè delle tariffe dei premi lordi;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti condizioni di polizza, condizioni spe-

ciali per l'esenzione del pagamento dei premi in caso di invalidità, tabelle di valori di riscatto e tariffe di premio, presentate dalla Società anonima « Assicurazioni generali » con sede in Trieste, in sostituzione delle corrispondenti condizioni e tabelle e delle tariffe 1AR, 1BR, 1C, CO, 1D, 1DA, 1DE, 13, 13A, 13E, 1ED, 1EJ, 17, 17A, 17E, 25, 25A, 25E attualmente in vigore:

1. Condizioni generali di polizza;
2. Condizioni speciali per l'esenzione del pagamento dei premi in caso di invalidità;
3. Tabelle dei valori di riscatto per le assicurazioni a vita intera, a premio vitalizio e a premio temporaneo;
4. Tariffa 1AR, relativa all'assicurazione a premio vitalizio di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;
5. Tariffa 1BR, relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;
6. Tariffa 1C, relativa all'assicurazione, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;
7. Tariffa CO, relativa all'assicurazione complementare a premio annuo, di una rendita vitalizia differita d'importo compreso tra il 3 % e il 15 % del capitale assicurato in caso di morte;
8. Tariffa 1D, relativa all'assicurazione combinata a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga, e di una rendita vitalizia differita d'importo pari al premio;
9. Tariffe 1D 4 %, 1D 5 %, 1D 6 % relative all'assicurazione combinata, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga e di una rendita differita, d'importo uguale rispettivamente al 4 %, al 5 % e al 6 % del capitale assicurato in caso di morte;
10. Tariffa 13, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, o immediatamente in caso di premorienza;
11. Tariffa 13A, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, sia in vita o non l'assicurato;
12. Tariffa 13J, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, o immediatamente in caso di premorienza;
13. Tariffa 17, relativa all'assicurazione mista, a premio decrescente in misura del 3,50 % all'anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, o immediatamente in caso di premorienza;
14. Tariffa 17A, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio decrescente del 2,50 % all'anno di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita sia in vita o non l'assicurato;
15. Tariffa 25, relativa all'assicurazione mista, a premio decrescente in misura del 3,50 % all'anno di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato è in vita o immediatamente in caso di premorienza;
16. Tariffa 25A, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio decrescente del 3,50 % all'anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita sia in vita o non l'assicurato.

Roma, addì 8 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(1678)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 33160-I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Coceancig Elisa maritata Di Santolo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno, gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Udine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Coceancig Elisa maritata Di Santolo, figlia di Carlo Ermenegildo, nata il 24 febbraio 1900 in Prepotto, residente a Udine, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Coceancig in « Coceani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma 3°, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Udine, addì 28 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: MOTTA.

(1447)

N. 33160-I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Coceancig Carla di Udine;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno, gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Udine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signorina Coceancig Carla Maria di Carlo Ermenegildo e della Maria Marinig, nata a Udine il 15 febbraio 1907, residente a Udine, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Coceancig in « Coceani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma 3°, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Udine, addì 11 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: MOTTA.

(1448)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 37).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	26273	77 —	Collini Angelo fu *Antonio*, dom. in Mantova, vincolata.	Collini Angelo fu *Gian Antonio*, dom. in Mantova, vincolata.
»	212065	63 —		
Cons. 5 %	383974	80 —	Martucci Ida e Maria di Tancredi-Adalgiso, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Santa Maria Capua Vetere (Caserta); con usuf. a Martucci *Isabella* fu Antonio, nubile, dom. in Montella (Avellino).	Intestata come contro; con usuf. a Martucci *Maria-Isabella* fu Antonio, nubile, ecc. come contro.
»	446919	9.690 —	De Giani Pietro ed *Erminio* fu Arcangelo, minori sotto la p. p. della madre Colombo Lucia ved. di De Giani Arcangelo, dom. in Varese; con usuf. a Petracchi Erminia fu Cesare, ved. De Giani, dom. in Varese.	De Giani Pietro ed *Erminia Giuseppina-Adele* fu Arcangelo, minori ecc. come contro e con usufrutto come contro.
»	216105	800 —	Pulciano *Maria* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Garbarino Teresa fu Sebastiano, ved. di Pulciano Giuseppe, dom. in Castellazzo Bormida (Alessandria).	Pulciano *Teresa Maria* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	293865	300 —	Occhipinti Maria fu Luigi, moglie di *Patera Girolamo*, dom. in Partanna (Trapani), vincolata.	Occhipinti Maria fu Luigi, moglie di *Palermo-Emanuele-Girolamo*, dom. in Partanna (Trapani), vincolata.
»	319631	400 —	Occhipinti Maria fu Luigi, moglie di *Patera* Emanuele-Girolamo, dom. in Partanna (Trapani), vincolata.	
»	162702	815 —	Roba Maria fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Balestrino *Maddalena* fu Battista ved. Roba, dom. in Nizza Monferrato (Alessandria). La 2ª, 4ª, 6ª, 8ª, 10ª, 12ª e 14ª rendita, sono con usuf. vital. a Balestrino *Maddalena* fu Battista, ved. Roba.	Roba Maria fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Balestrino *Maria-Teresa-Margherita* fu Battista, ved. ecc. come contro. La 2ª, 4ª, 6ª, 8ª, 10ª, 12ª e 14ª rendita sono con usuf. vital. a Balestrino *Maria-Teresa-Margherita* fu Battista, ved. Roba.
»	162703	115 —		
»	172272	245 —		
»	172274	35 —		
»	227751	205 —		
»	227753	30 —		
»	252586	65 —		
»	252587	5 —		
»	260780	115 —		
»	260781	15 —		
»	384975	50 —		
»	384977	10 —		
»	400571	310 —		
»	400572	40 —		
»	455061	70 —		
»	162700	2.405 —	Roba Erminio fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre ecc. come contro. La 2ª, 4ª, 6ª, 8ª, 10ª, 12ª, 14ª e 15ª rendita sono con usufrutto come la precedente.	Roba Erminio fu Giovanni, minore ecc. come la precedente e con usufrutto come la precedente.
»	162701	345 —		
»	172271	255 —		
»	172273	35 —		
»	227750	610 —		
»	227752	85 —		
»	252584	185 —		
»	252585	25 —		
»	260778	340 —		
»	260779	50 —		
»	384974	160 —		
»	384976	20 —		
»	400569	920 —		
»	400570	130 —		
»	455060	35 —		
»	455062	175 —		

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	472001	30 —	Manco Vito-Giuseppe fu *Cosimo-Rocco*, minore sotto la p. p. della madre Levantaci *Santa-Addolorata* fu Saverio, dom. in Alezio (Lecce).	Manco Vito-Giuseppe fu *Rocco*, minore sotto la p. p. della madre Levantaci *Addolorata* fu Saverio, dom. come contro.
3.50 %	781478	724.50	Alfano *Giuseppina* fu Vincenzo, moglie di Gentile Sebastiano, dom. in Napoli, vincolata.	Alfano *Maria-Giuseppa* fu Vincenzo, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	404847	280 —	Gallo Valerio fu Secondo, dom. in Novara; con usufrutto a Garlanda *Palmira* fu Luigi, ved. di Gallo Secondo, dom. in Novara.	Intestata come contro; con usufrutto a Garlanda *Elvira-Erminia-Dorolice* fu Luigi, ved. ecc. come contro.
»	500692	600 —	*Passera* Carolina fu Pietro, dom. in Bedero Valtravaglia (Varese).	*Fioroli* Carolina fu Pietro, dom. a Bedero Valtravaglia (Brezzo di Bodero) Varese.
»	93189	50 —	Peretto *Alessio* di Filippo minore sotto la p. p. del padre, dom. in Settimo Vittone (Torino).	Peretto *Albino-Egidio* di Filippo, minore ecc. come contro.
»	18547 Littorio	880 —	Trucchi *Mauro* fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Onori Domenica fu Antonio, ved. Trucchi, dom. in Imperia-Oneglia.	Trucchi *Mario* fu Antonio, minore ecc. come contro.
3.50 % »	651761 682145	185.50 140 —	Mezzari Alberto di Federico minore sotto la p. p. del padre, dom. in Torino; con usuf. vital. a Mesturini *Bianca* fu Giovanni Battista, ved. di Alberto Bonsignore, dom. in Torino.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Mesturini *Rosalia-Ernestina-Bianca* fu Giovanni Battista, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	40433	650 —	Rossetti Maria fu Agostino, moglie di Amadasi *Aurelio*, dom. in Livorno; con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente a Migliorini Michele Davide fu Carlo e *Giaccone Lucia-Angela* fu Giovanni, nubile, domiciliata in Torino.	Rossetti Maria fu Agostino, moglie di Amadasi *Aurelio*, dom. in Livorno; con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente a Migliorini Michele Davide fu Carlo e *Giaccone Angela* fu Giovanni, nubile, dom. in Torino.
»	224931	170 —	Rossetti Maria fu Agostino, moglie di *Amadesi Aurelio*, dom. in Pola; con usuf. vital. come la precedente.	Rossetti Maria fu Agostino, moglie di *Amadasi Aurelio*, dom. in Pola; con usuf. vital. come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 marzo 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1406)

BANCA

Capitale nominale L. 500,000,000

Situazione al 31

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 20 marzo 1931 — (migliaia di lire)
Oro in cassa		L. 5.310.508.423, 32	+ 111
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero	L. 3.018.996.041, 36		+ 25.098
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 1.081.178.945, 74		—
		4.100.174.987, 10	+ 25.098
Riserva totale		L. 9.410.683.410, 42	+ 25.209
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato		» 1.778.560.755, 89	—
Cassa		» 305.949.206, 32	+ 78.612
Portafoglio su piazze italiane		» 3.147.754.061, 65	— 315.397
Effetti ricevuti per l'incasso		» 4.153.315, 42	— 1.589
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1.223.202.114, 60		+ 122.994
Anticipazioni: su sete e bozzoli	» 111.661, 90		— 305
		1.223.313.776, 50	+ 122.689
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca		L. 1.176.537.721, 16	+ 15.581
Titoli di pertinenza della Cassa auton. d'ammortamento del Deb pubbl int.		» 125.000.000 —	—
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione	L. 46.648.305, 23		— 61.705
altri	» 87.440.629, 39		+ 2.128
		134.088.934, 62	— 59.577
Credito di interessi verso l'Istituto di liquidazioni		L. 369.907.771, 05	—
Azionisti a saldo azioni		» 200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici		» 167.681.139, 63	+ 633
Istituto di liquidazioni		» 626.229.713.71	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale	» 32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 89.109.621, 54		+ 9.618
Impiego fondo pensioni	» 208.974.974, 86		+ 68
Debitori diversi	» 1.922.031.560, 83		— 102.274
		2.282.601.157, 23	— 92.588
Spese		L. 23.531.618, 98	+ 6.920
		L. 20.975.992.582, 58	—
Depositi in titoli e valori diversi		» 27.043.987.649, 01	+ 757
		L. 48.019.980.231, 59	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi		» 275.629.884, 70	— 332
TOTALE GENERALE		L. 48.295.610.116, 29	—

Saggio normale dello sconto 5 1/2 per cento (dal 19 maggio 1930).

Il Governatore: V. AZZOLINI.

(17013)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

marzo 1931 (IX)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 20 marzo 1931 — (migliaia di lire)	
Circolazione dei biglietti	L.	15.034.188.050 —	+	12.938
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	403.820.770,84	+	73.207
Depositi in conto corrente fruttifero	»	1.971.200.338,50	+	362.612
Conto corrente del Regio tesoro	»	300.000.000 —		—
Totale partite da coprire	L.	17.709.209.159.40	+	448.757
Capitale	L.	500.000.000 —		—
Massa di rispetto	»	100.000.000 —		—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32.500.000 —		—
Conti correnti passivi		20.737.353,31	+	6.796
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	920.926.409,03	—	766.908
Istituto di liquidazioni - conto titoli	»	369.907.771,05		—
Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubbl. interno { conto corrente	»	203.593.341,29	+	4.708
Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubbl. interno { conto titoli	»	125.000.000 —		—
Partite varie:				
Riserva speciale azionisti . . . L. 89.110.071,98			+	8.688
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici » 46.000.000 —				—
Creditori diversi . . . » 765.203.640,05			+	146.966
		900.313.712,03	+	155.654
Rendite	L.	93.804.836,47	+	4.995
Utili netti dell'esercizio precedente	»	—	—	73.509
	L.	20.975.992.582,58		—
Depositanti	»	27.043.987.649,01	+	757
	L.	48.019.980.231,59		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	275.629.884,70	—	332
TOTALE GENERALE	L.	48.295.610.116,29		—

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 53,14 per cento.

p. *Il ragioniere generale:* RIPETTI.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a sei posti di vice ragioniere in prova nell'Amministrazione dell'interno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 19 marzo 1931, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici per il personale dell'Amministrazione dell'interno;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Visto il regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione dell'interno approvato con R. decreto 2 febbraio 1913, n. 614;

Considerato che non vi è personale avventizio che a termini dell'articolo 1 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, abbia titolo per l'ammissione al primo concorso da bandire per la carriera del gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a sei posti di vice ragioniere in prova nell'Amministrazione dell'interno, fra i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, i quali al 18 dicembre 1930 appartengano al gruppo *C* dei ruoli delle Amministrazioni suddette. Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle vigenti disposizioni.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 5, dovranno essere presentate alla Prefettura della Provincia nella quale i candidati risiedono entro il termine di 50 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° copia dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale;

2° copia dello stato di servizio;

3° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio;

4° certificato medico, debitamente legalizzato, comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

5° originale o copia autentica del diploma di ragioniere di cui è necessario il possesso al 18 dicembre 1930;

6° tessera di iscrizione al P. N. F. da parte degli aspiranti che ne sono in possesso;

7° documenti che comprovino il possesso dei requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati ex combattenti e agli invalidi di guerra diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per il titolo originale di studio.

Art. 4.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, debbono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro residenza.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni 26, 27 e 28 giugno 1931.

Art. 6.

Gli esami verteranno sulle seguenti materie:

Prove scritte:

1° nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo italiano;

2° nozioni di economia politica e di scienza delle finanze;

3° ragioneria e aritmetica applicata.

Prove orali:

1° le materie delle prove scritte;

2° nozioni sull'ordinamento corporativo;

3° diritto civile: libro I del codice - Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni - Delle obbligazioni e dei contratti in genere - Delle prove - Della prescrizione;

4° diritto commerciale - Dei commercianti - Delle società commerciali - Dei libri di commercio - Della cambiale e degli altri principali titoli di credito - Del fallimento;

5° Lingua straniera (francese, inglese o tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di tradurre dall'italiano in francese e dal tedesco o inglese in italiano.

Art. 7.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di foglio di identità personale rilasciato dalla Prefettura nella cui giurisdizione risiedono, qualora non siano forniti del libretto ferroviario.

Art. 8.

I posti messi a concorso saranno conferiti a norma dell'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 9.

Il personale ammesso all'impiego non potrà conseguire la nomina al grado iniziale se non dopo avere prestato servizio a titolo di prova per un periodo non inferiore ai sei mesi e ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Il Prefetto capo dell'Ufficio del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(1703)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.